

DETERMINAZIONE N. 302 DEL 30 MARZO 2012
DECISIONI ANNUALI 2012 - AREA GALOPPO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, *“Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”*;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”*;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 *“Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”*;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTI gli artt. 44, 97 e 99 del Regolamento delle corse dell’incorporato Jockey Club Italiano e gli artt. 43, 54, 57, 73, 111, 114, 127, 130 e 153 del Regolamento delle corse dell’incorporata Società degli Steeple-Chases d’Italia che rimandano all’Ente le decisioni da assumere di anno in anno;

DETERMINA

di stabilire le decisioni annuali, per l’anno 2012 relative all’Area Galoppo, secondo il testo che allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

Decisioni annuali anno 2012

Le seguenti decisioni a valere per l'anno 2012, in relazione e nell'ambito di quanto stabilito dai sotto riportati articoli dei vigenti Regolamenti delle Corse degli incorporati Enti Jockey Club Italiano e Società degli Steeple-Chases d'Italia:

A) Decisioni anno 2012 in relazione al vigente Regolamento delle Corse dell'incorporato Ente Jockey Club Italiano.

Discarichi per gli allievi fantini: (art. 44)

Sono stabilite le seguenti corse, escluse quelle per i cavalli di 2 anni, per l'attribuzione dei discarichi di cui all'Art. 44 1° e II° comma del Regolamento delle Corse;

- Corse di vendita ed a reclamare con dotazione complessiva fino a € 7.700,00;
- Corse condizionate (escluse maidens e debuttanti) con dotazione complessiva fino a € 13.200,00;
- Il discarico fisso di Kg. 2 (fino alla 50^a vittoria comunque e per chiunque ottenuta) previsto dal 3° comma dell'art. 44 del Regolamento delle Corse viene attribuito nelle corse handicaps di dotazione minima (stabilita ai sensi dell'art. 87, 5° comma) e nelle corse per maidens con dotazione fino a € 7.700,00;

Premio aggiunto ai proprietari, allenatori e fantini (art. 97):

Salvo diverse determinazioni da assumere eventualmente anche nel corso dell'anno 2012, sono stabiliti i seguenti criteri di attribuzione del premio aggiunto al proprietario, allenatore e fantino, classificatisi 1°, 2° e 3°, purchè:

(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)
successore ex lege UNIRE

ASSV

- il cavallo, di 2 anni, di 3 anni e di 4 anni, sia nato ed allevato in Italia o considerato tale a norma dell'art. 123 del Regolamento delle Corse;
- che la corsa, programmata in riunione riconosciuta, sia aperta a cavalli di ogni Paese;

L'assegnazione del premio aggiunto in presenza delle suindicate condizioni viene stabilita:

- nella misura del 45% sul premio vinto al traguardo nelle corse riservate ai cavalli di due anni ;
- nella misura del 35% sul premio vinto al traguardo dal cavallo di tre anni a condizione che la corsa abbia una dotazione complessiva pari o superiore a € 8.800 e non sia del tipo a vendere o a reclamare o del tipo maiden vendere/reclamare, discendente/vendere, discendente/reclamare, discendente di minima;
- nella misura del 25% sul premio vinto dal cavallo di quattro anni a condizione che la corsa abbia una dotazione complessiva pari o superiore a € 8.800 e non sia del tipo a vendere o a reclamare o del tipo maiden vendere/reclamare, discendente/vendere, discendente/reclamare, discendente di minima.

Le predette percentuali vengono incrementate del 20% in caso di risultato idoneo conseguito in corsa di gruppo.

Provvidenza agli allevatori di cavalli italiani partecipanti a corse estere (art. 99)

Fino a nuova determinazione o modifica del vigente testo regolamentare, da ~~assumere eventualmente anche nel corso del 2012, è confermata la percentuale del 18,18% sulle vincite al traguardo a favore degli allevatori di cavalli italiani che vincano all'estero corse con allocazione complessiva equivalente o superiore a € 20.000,00, ferma restando l'attribuzione della provvidenza, nella stessa misura~~

percentuale suindicata, per gli allevatori di cavalli italiani che terminano tra i primi tre arrivati in corse di Gruppo o Listed e comunque per un importo massimo di € 40.000,00 annui per ciascun cavallo.

B) Decisioni anno 2012 in relazione al vigente Regolamento delle Corse dell'incorporato Ente Società degli Steeple-Chases d'Italia

Limitazioni cavalieri dilettanti (art. 43)

I cavalieri dilettanti, che abbiano conseguito in piano 50 vittorie, possono partecipare alle corse piane riconosciute, riservate ai Gentlemen Riders, con dotazione complessiva pari o inferiore a € 5.000,00, esclusivamente con i cavalli che alla data di chiusura delle relative iscrizioni, risultino di loro proprietà o di comproprietà, ai sensi dell'art. 43 ultimo comma del Regolamento delle Corse. Nelle altre corse, cioè a dire in quelle con dotazione superiore, nelle corse eventualmente aperte a fantini ed in quelle valide per l'assegnazione di trofei o programmate in occasione di manifestazioni riconosciute dall'Ente, non vige la limitazione predetta.

Partecipazione a corse per aspiranti cavalieri dilettanti (art. 54)

Gli aspiranti cavalieri dilettanti possono prendere parte alle corse la cui proposizione preveda la partecipazione dei patentati F.I.S.E. e/o dei patentati ANTE, alle corse handicap di minima in piano e handicap ascendenti in ostacoli ed inoltre alle corse per cavalieri dilettanti, con allocazione complessiva non superiore a € 5.000,00 se trattasi di corsa piana, ed a € 8.000,00 se trattasi di corsa ad ostacoli.

Discarichi per i cavalieri dilettanti (art. 57)

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

I cavalieri dilettanti possono usufruire dei discarichi, di cui all'art. 57 del Regolamento delle Corse, nelle corse piane con allocazione complessiva non superiore a € 4.000,00 e nelle corse ad ostacoli con allocazione complessiva non superiore a € 6.000,00.

Discarichi per allievi fantini (art. 73)

Gli allievi fantini possono usufruire dei discarichi, di cui all'art. 73, 1° e 2° comma del Regolamento delle Corse, nelle corse con premio al proprietario del cavallo vincitore pari o inferiore a € 4.400,00, e di Kg. 2 negli handicaps discendenti con premio al proprietario del cavallo vincitore pari o inferiore a € 4.400,00 sino al conseguimento della 25^a vittoria.

Limitazione cavalli importati in via temporanea da Paesi extra UE (art. 111)

I cavalli importati in via temporanea non possono prendere parte a corse del tipo a vendere, a reclamare, handicap di minima (piano) o handicap ascendente (ostacoli) ed a tutte le corse con allocazione complessiva inferiore a € 4.400,00 se in piano, e inferiore a € 6.600,00 se in ostacoli.

Discarichi per cavalli non di p.s.i. (art. 111 corse ad ostacoli non handicaps)

- a) i cavalli anglo-arabi con percentuale di sangue arabo inferiore al 25% usufruiscono di un discarico di Kg. 6; tale discarico spetterà anche ai cavalli non di p.s.i. iscritti in altri libri genealogici;*
- b) i cavalli anglo-arabi con percentuale di sangue arabo uguale o superiore al 25% usufruiscono di un discarico di Kg. 6;*

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)

c) i cavalli iscritti in altri libri genealogici tenuti dall'Area Sella usufruiscono di un discarico di Kg. 5;

I sopraindicati discarichi saranno applicati per i soli cavalli debuttanti o che abbiano debuttato in Italia nelle corse ad ostacoli (handicaps esclusi) con premio al proprietario del vincitore:

- non superiore a € 3.300,00, se trattasi di cross-country;
- non superiore a € 5.500,00, se trattasi di corse siepi o steeple-chases;

purchè non risultino, nei sei mesi precedenti la corsa vincitori:

di cross-country con premio di importo pari o superiore a € 3.300,00 se trattasi di partecipazione a cross-country; di corse siepi o steeple-chase con premio di importo pari o superiore a € 5.500,00.

Premio aggiunto (art. 127)

Si conferma la corresponsione del premio, di cui al 5° comma dell'art. 127 del Regolamento delle Corse, nella misura del 35% (per i cavalli di 3 anni) e del 25% (per i cavalli di 4 e 5 anni) del premio vinto al traguardo, al proprietario, all'allenatore ed al cavaliere (quest'ultimo nel rispetto del 3° comma dell'art. 127 del Regolamento delle Corse) dei cavalli di origine accertata classificati primo, secondo o terzo in corse ostacoli, semprechè il cavallo sia nato ed allevato in Italia o considerato tale a norma dell'art. 152 del Regolamento delle Corse, che la corsa sia aperta a cavalli di ogni paese e che non sia del tipo a vendere o a reclamare, "handicap ascendente" o "handicap di minima" e "maiden" o a vendere" ed abbia una dotazione complessiva pari o superiore a € 8.800.

Nelle piane per dilettanti tale premio, nelle percentuali e per le età sopradette, verrà assegnato esclusivamente al cavallo risultato vincitore della corsa con dotazione complessiva pari o superiore a € 5.500 che non sia del tipo a vendere o a reclamare.

Provvidenza all'allevatore del cavallo vincitore all'estero (art. 130)

Assoc. CNIRE
(Leg. 10 del 10 luglio 2011)

Fino a nuova determinazione o modifica del vigente testo regolamentare, da assumere eventualmente anche nel corso del 2012, è confermata la percentuale del 18,18% sulle vincite al traguardo a favore degli allevatori di cavalli italiani che vincano all'estero corse con allocazione complessiva equivalente o superiore a € 22.000,00, ferma restando l'attribuzione della provvidenza, nella stessa misura percentuale suindicata, per gli allevatori di cavalli italiani che terminano tra i primi tre arrivati in corse di Gruppo o Listed e comunque per un importo massimo di € 20.000,00 annui per ciascun cavallo.

Limitazione cavalli importati (art. 153)

I cavalli importati da Pesi extra UE in via definitiva dopo il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita, non possono partecipare a corse piane del tipo handicap di minima, vendere, reclamare nonché a corse piane condizionate con allocazione complessiva inferiore a € 5.000,00 sino al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di importazione, e comunque, non prima di 180 giorni dalla data di importazione.

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n. 111 del 15 luglio 2011)
